

inpdap

istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I – Normativa

e-mail: <u>dctrattpensuff1@inpdap.it</u>

Roma, 08/07/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite:

- Alle Amministrazioni dello Stato
- Alle altre Amministrazioni ed Enti iscritti all'INPDAP

Alla Corte dei Conti
Ufficio di coordinamento
Delle Sezione regionali di
Controllo
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

INFORMATIVA N.37

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

OGGETTO: Decreto 13 gennaio 2003 – Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità *una tantum* ai superstiti ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Destinatari 3. Requisiti e condizioni. 4. Misura dell'indennità una tantum. 5. Modalità operative. 6. Aspetti connessi con altri istituti giuridici.

1. Premessa.

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il Decreto 13 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 11 febbraio 2003 – Serie generale n. 34, con il quale sono state definite le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità *una tantum* nei confronti dei superstiti di un iscritto, destinatario di un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta.

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, agli iscritti a questo Istituto è stata estesa la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, comma 41). In virtù di tale estensione, il diritto alla pensione indiretta, anche nel sistema contributivo, si consegue qualora l'iscritto alla data del decesso poteva far valere almeno quindici anni di contribuzione ovvero cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte, stante i riferimenti normativi richiamati nel preambolo del decreto interministeriale indicato in oggetto.

2. Destinatari.

L'indennità una tantum, prevista dall'art.1, comma 20, della legge n. 335/1995, compete ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo.

Per superstiti di assicurato aventi titolo all'indennità in parola, devono intendersi:

- a) il coniuge superstite anche se separato legalmente. Se al coniuge superstite separato era stata addebitata la responsabilità della separazione, lo stesso ha diritto all'indennità una tantum in parola soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- b) il coniuge divorziato purché ricorrano le seguenti condizioni:
- il coniuge divorziato sia titolare di assegno di divorzio;
- il coniuge divorziato non si sia risposato;
- il rapporto assicurativo del coniuge deceduto sia iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge deceduto si sia risposato, il Tribunale può disporre la ripartizione dell'importo dell'indennità una tantum tra il coniuge divorziato e il coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso;

- c) i figli minori di anni 18;
- d) i figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
- e) i figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;
- f) i figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
- g) i soggetti che sono equiparati ai figli legittimi o legittimati ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 818/57 e cioè: i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legittimamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affiliati dagli organi competenti a norma di legge, nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 18-20 maggio 1999, i nipoti minori viventi a carico degli ascendenti assicurati;
- h) i genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano diritto all'indennità una tantum;
- i) i fratelli celibi e le sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, purché al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità.

L'indennità in questione è ripartita fra i beneficiari sopra indicati in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti (allegato 1).

3. Requisiti e condizioni.

Ai predetti superstiti compete l'indennità una tantum in parola, da calcolarsi con le modalità più avanti descritte, a condizione che:

- non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di morte oppure quindici anni di contribuzione);
- non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in consequenza della morte dell'assicurato;
- si trovino, alla data del decesso dell'assicurato, nelle condizioni reddituali per usufruire dell'assegno sociale (articolo 3, comma 6 della legge n. 335/1995).

I limiti di reddito per usufruire dell'assegno sociale sono riportati nell'allegato 2.

Alla formazione del predetto limite di reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel predetto limite i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno sociale ed il reddito della casa di abitazione principale.

Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

La condizione reddituale del richiedente la prestazione deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore e rapportata a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso), considerando che nel reddito va conteggiato quello relativo all'intero mese in cui si è verificato il decesso.

Si ha diritto alla prestazione, ferme restando le altre condizioni, qualora tale reddito risulti inferiore al limite reddituale mensile riportato nell'allegato 2.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità una tantum le condizioni reddituali sopra indicate sono riferite singolarmente a ciascun superstite e, quindi, qualora ad un soggetto non spetti l'indennità in presenza di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale o di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri aventi titolo in base a quanto indicato al punto 2 della presente informativa e secondo quanto riportato nel citato allegato 1.

4. Misura dell'indennità una tantum.

L'indennità una tantum viene erogata nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale (vedi tabella di seguito riportata), in vigore alla data del decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di anzianità contributiva accreditata a favore dell'assicurato stesso.

Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione ai giorni coperti da contribuzione, computati in base all'anno commerciale (1 anno equivale a 360 giorni / 1 mese equivale a 30 giorni).

E' appena il caso di accennare che ai fini che qui interessano per anzianità contributiva deve intendersi quella coperta da contribuzione di qualunque tipo (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.).

Si riportano nella seguente tabella gli importi mensili dell'assegno sociale dal 1996 ad oggi.

Anno	In euro	In lire	
1996	247,90	480.000	
1997	257,56	498.700	
1998	261,95	507.200	
1999	318,32	616.350	
2000	332,70	644.200	
2001	341,35	660.950	
2002	350,57		
2003	358,99		

Esempio di calcolo:

caso di un dipendente assunto il 1° gennaio 1997 e deceduto il 25 giugno 1999

anzianità contributiva maturata: 2 anni, 5 mesi e 25 giorni = 2 anni e 175 giorni

importo mensile dell'assegno sociale alla data del decesso: € 318,32 importo dell'indennità *una tantum* al lordo della ritenuta fiscale: $(318,32 \times 2) + (318,32 \times 175/360) = € 791,37$.

5. Modalità operative.

L'indennità una tantum di cui all'articolo 1, comma 20 della legge n.335/1995 viene liquidata a domanda, da presentarsi alla Sede provinciale o territoriale dell'Inpdap competente in base alla residenza del dante causa, negli ordinari termini prescrizionali (10 anni dal giorno successivo alla data di morte).

Per le amministrazioni statali per le quali l'Inpdap non ha ancora assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, la domanda di corresponsione dell'indennità *una tantum* deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza.

Ai fini della verifica delle condizioni reddituali l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale dichiari l'importo dei redditi conseguiti nell'anno del decesso del dante causa ed individuati secondo le istruzioni riportate al punto 3 della presente informativa.

Sarà cura della DCSIT provvedere a rendere disponibili le funzionalità che consentiranno alle Sedi provinciali e territoriali di gestire informaticamente l'indennità in oggetto nonché gli ulteriori aspetti evidenziati nella presente informativa.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento le Sedi dovranno fare riferimento all'applicativo "Pensioni Inpdap", già utilizzato per le altre tipologie di indennità una tantum, per i rimborsi dei contributi F.I.P. e dei relativi interessi legali e/o rivalutazione monetaria, come illustrato nel relativo manuale operativo del 7 novembre 2001.

Le Amministrazioni statali, per le quali questo Istituto non ha ancora assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, adotteranno i provvedimenti relativi alla liquidazione dell'indennità *una tantum* in oggetto, mentre le Sedi provinciali o territoriali dell'Inpdap, competenti in base alla residenza del dante causa, provvederanno al pagamento della prestazione, secondo le modalità indicate con Circolare Inpdap 17 del 15 marzo 2000 e Informativa Inpdap n. 27 del giorno 8 giugno 2000.

6. Aspetti connessi con altri istituti giuridici.

L'indennità una tantum in oggetto spetta esclusivamente nei casi di decesso di assicurato (sia dipendete statale sia iscritto alle Casse degli ex Istituti di Previdenza) il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema di calcolo contributivo puro; per contro, l'indennità una tantum prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n.218 è corrisposta esclusivamente nei confronti dei superstiti di iscritto Inpdap (CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS),

deceduto senza diritto a pensione successivamente al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n.335/1995), il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto. Si rammenta che per ottenere quest'ultima indennità occorre presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte (cfr. Circolare INPDAP n. 62 del 30 novembre 1995).

Pertanto, a decorrere dalla medesima data del 17 agosto 1995 cessa l'applicazione dell'articolo 81, comma 5, del D.P.R. 1092/1973 nei confronti dei superstiti di personale dipendente statale il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato con il sistema di calcolo retributivo o misto.

Inoltre, si precisa che nei confronti dei superstiti non trova applicazione l'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, ai sensi della legge n. 322/1958, nei casi in cui:

- sussista esclusivamente contribuzione, successiva al 1º gennaio 1996, che non dia titolo ad un trattamento pensionistico;
- sussista contribuzione Inpdap e Inps, successiva al 1º gennaio 1996, tale che sommata non consenta di maturare il diritto ad un trattamento pensionistico indiretto.

In entrambe le ipotesi i superstiti potranno richiedere esclusivamente la liquidazione dell'indennità *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 20 della legge n.335/1995 in base alla contribuzione esistente presso ciascun fondo.

Qualora valorizzando sia la contribuzione Inpdap che quella presso l'Inps, si perfezionino i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione indiretta (5 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la data di morte ovvero quindici anni di contribuzione), ai superstiti è data facoltà alternativamente di:

- richiedere all'Inpdap la liquidazione dell'indennità una tantum di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995;
- cumulare i periodi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 184/1997;
- ricongiungere i periodi ai sensi della legge n. 29/1979;
- costituire la posizione assicurativa presso l'Inps ai sensi della legge n. 322/1958.

Qualora risulti accreditata contribuzione all'Inps, solo per periodi successivi al 1° gennaio 1996, tale da far conseguire ai superstiti il diritto ad un trattamento pensionistico indiretto e risultino altresì versati a questo Istituto contributi insufficienti per un diritto a pensione, gli aventi diritto, possono, in alternativa:

• richiedere all'Inpdap la liquidazione dell'indennità una tantum di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995;

- costituire la posizione assicurativa presso l'Inps, ai sensi della legge n.322/1958;
- ricongiungere i periodi ai sensi della legge n.29/1979.

IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo Gala F.to Dr. Gala

Allegato 1 INDENNITÀ UNA TANTUM Quote percentuali spettanti ai superstiti Quota Quota per ciascun figlio, genitore, fratello per il Aventi diritto o sorella coniuge 100 coniuge solo 75 25 coniuge e 1 figlio coniuge e due 60 20 figli 60 13,33 coniuge e 3 figli 100 un figlio 50 due figli 33,33 tre figli 25 quattro figli 20 cinque figli 100 1 genitore 50 2 genitori 100 1 fratello o 1 sorella 50 2 fratelli o sorelle 33,33 3 fratelli o sorelle 25 4 fratelli o sorelle 20 5 fratelli o sorelle

Allegato 2

LIMITI DI REDDITO

	Soggetto non coniugato		Soggetto coniugato		
Anno	Reddito	Reddito	Reddito	Reddito	
	annuo	mensile	annuo	mensile	
1996	£ 6.240.000	£ 520.000	£ 12.480.000	£ 1.040.000	
1997	£ 6.483.100	£ 540.258	£ 12.966.200	£ 1.080.517	
1998	£ 6.593.600	£ 549.467	£ 13.187.200	£ 1.098.933	
1999	£ 8.012.550	£ 667.713	£ 16.025.100	£ 1.335.425	
2000	£ 8.374.600	£ 697.883	£ 16.749.200	£ 1.395.767	
2001	£ 8.592.350	£ 716.029	£ 17.184.700	£ 1.432.058	
Euro					
2002	€4.557,41	€379,78	€9.114,82	€759,57	
2003	€4.666,87	€388,91	€9.333,74	€777,81	